



# **FIMMGTO-NOTIZIE**

## **Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale**

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA  
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

Cara/o Collega,

In riferimento a quanto segnalato nel n. 60 di FIMMGTO-NOTIZIE (norme che riguardano le certificazioni di malattia per i dipendenti della Pubblica Amministrazione), sono pervenuti due documenti che ti alleghiamo (uno della Regione Piemonte e uno del Ministero) e che chiariscono come sia il Medico di famiglia che quello di Continuità Assistenziale siano abilitati a redigere la certificazione prevista dal Decreto Legge.

Nel numero 7 di FIMMGTO-NOTIZIE del luglio 2007 avevamo proposto un riepilogo delle certificazioni che siamo chiamati a redigere come MdF, specificando se trattarsi di certificazioni gratuite, soggette o non soggette a IVA. Nei mesi intercorsi a oggi sono subentrate alcune modifiche (relative alla certificazione di infortunio INAIL, assenza di patologie ostative all'uso dei motorini, ingresso in auto al cimitero, autorizzazione a portare farmaci sull'aereo, controindicazioni all'allattamento artificiale, esonero dalle lezioni di educazione fisica perchè abolito) per cui riproponiamo il riepilogo.

Sul BUR Piemonte n. 27, 3 luglio 2008 è stata pubblicata la Legge regionale 25 giugno 2008, n. 15 (Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure). I certificati aboliti di maggior interesse per il Mdf sono i seguenti:

Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego

Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole

Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti minori non a rischio

Certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica

Certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche o in altre collettività, compresi colonie e centri estivi

Certificato di idoneità sanitaria per il personale di assistenza operante presso

colonie o centri estivi

Scheda/cartella sanitaria per l'ammissione dei minori a colonie o centri estivi, compresa la certificazione di assenza di malattia infettiva e di provenienza da zona indenne

Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale

Certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni

Certificato di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di attività ludicomotoria a fini ricreativi

**ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA:**

Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza

Alleghiamo il testo della Legge.

**L'Aforisma de "L'INCONTRO:**

"Di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio"

Bertolt Brecht

## CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE (aggior. 7/2008)

CERTIFICATO	GRATUITO	IVA	NO IVA
Riconoscimento invalidità civile		X	
Riconoscimento invalidità INPS		X	
Idoneità attività sportiva in ambito scolastico	X		
Idoneità attività sportiva non agonistica			X
Inabilità temporanea per mancata comparizione davanti al giudice		X	
Idoneità svolgimento servizio civile		X	
Stato di salute diretto al riconoscimento di un danno		X	
Idoneità a svolgere generica attività lavorativa		X	
Ammissione case di riposo			X
Soggiorno marino/montano			X
Avvenuta vaccinazione **			X
Denuncia di causa di morte (ISTAT)	X		
Inabilità temporanea per agenzie di viaggio		X	
Dieta personalizzata per la mensa			X
Porto d'armi			X
Inserimento al nido	X		
Infortunio INAIL o malattia professionale			X
Inabilità per delega a riscuotere la pensione		X	
Assenza dal lavoro per malattia	X		
Relazione clinica per idoneità alle cure termali			X
Ingresso in auto al cimitero		X	
Autorizzazione a portare farmaci sull'aereo			X
Assenza di patologie ostative l'uso di ciclomotori			X
Controindicazione all'allattamento naturale			X

\*\*In base alla Legge regionale 25 giugno 2008 n. 15 non è più richiesto il certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche o in altre collettività, compresi colonie e centri estivi.

## **LEGGI E REGOLAMENTI (BUR Piemonte n. 27, 3 luglio 2008)**

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 15.

### **Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

#### **Art. 1. (Finalità)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto ed in linea di continuità con quanto disposto dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione), provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

#### **Art. 2. (Abrogazione di leggi regionali)**

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

#### **Art. 3. (Semplificazione in materia sanitaria)**

1. La Giunta regionale disciplina la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2. Le autorizzazioni e gli adempimenti in materia sanitaria di cui all'allegato B alla presente legge sono aboliti.
3. I certificati ed i documenti di cui all'allegato B sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2008

Mercedes Bresso

Allegato B  
(Art. 3, comma 2)

Certificazioni e pareri in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e polizia mortuaria rilasciate a cura del Servizio Sanitario pubblico, di cui si aboliscono le procedure di rilascio/rinnovo

Certificato di sana e robusta costituzione richiesto agli impiegati civili e militari dello Stato (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 1), per l'iscrizione al corso superiore dell'Istituto Magistrale (Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, art. 2), per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere (Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, art. 17), al personale della Corte dei Conti (Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, art. 3), agli impiegati di comuni, province e consorzi (Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, art. 221), agli ufficiali esattoriali (Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402, art. 8)

Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego

Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole

Certificato per vendita dei generi di monopolio

Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti minori non a rischio

Certificato di idoneità psicofisica per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie)

Certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici

Certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica

Certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche o in altre collettività, compresi colonie e centri estivi

Certificato di idoneità sanitaria per il personale di assistenza operante presso colonie o centri estivi

Scheda/cartella sanitaria per l'ammissione dei minori a colonie o centri estivi, compresa la certificazione di assenza di malattia infettiva e di provenienza da zona indenne

Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale

Libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista ex art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283

Certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni

Tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici

Certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione

Certificato di idoneità fisica a svolgere la mansione di fochino

Certificato di idoneità sanitaria alla conduzione di impianti di risalita

Certificato di idoneità psicofisica per maestro di sci

Certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace

Certificato di idoneità sanitaria per i lavoratori extra comunitari dello spettacolo

Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione

Abolizione dell'obbligo dell' esame radiografico del torace annuale per silicosi e asbestosi

Certificato di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di attività ludico-motoria a fini ricreativi

## ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA

Obbligo della presenza del Medico scolastico

Obbligo della tenuta di registri di medicina scolastica

Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza

Obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici

## ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI per l'ESERCIZIO dell'ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE / ESTETISTI

Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri, barbieri e affini, estetiste e per le attività di lavanderia

Partecipazione delle ASL alla Commissione comunale "Parrucchieri, barbieri ed estetisti"

Parere igienico sanitario per l'apertura di esercizi dell'attività di parrucchiere ed estetista

## ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

Certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del DPR 285/1990 previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

Certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri di cui agli articoli 20 e 21 del DPR 285/1990 Assistenza alle esumazioni ed estumulazioni di cui agli articoli 83, 84, 86 e 88 del DPR 285/1990

Pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti), 94 e 101 del DPR 285/1990

Trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/1990

Certificato di trasporto di cadaveri di cui all'articolo 16 del DPR 285/1990

## IGIENE EDILIZIA

Parere igienico sanitario al rilascio dell'autorizzazione dell'abitabilità o agibilità

## PROCEDURE IN AMBITO VETERINARIO

Obbligo di isolamento di animali per il controllo della rabbia (art. 86 DPR 320/1954)

Visita veterinaria prima dello spostamento dei suini verso macelli e allevamenti interni alla regione (OM 23.02.2006, art. 1)

Visita veterinaria per il rilascio della certificazione modello 7 RPV per spostamenti nell'ambito della regione (art. 42 DPR 8 febbraio 1954, n. 320)



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Sanità

DirezioneA20regione.piemonte.it

Il Direttore

Data 04/07/2008

Protocollo 22513 /DA2000

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori Amministrativi  
delle ASR della Regione  
Piemonte  
Loro Sedi

Oggetto: Certificazioni di malattia per assenze protratte e visite di controllo.

L'art. 71, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n.112, stabilisce che:

**“Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.**

Si ritiene opportuno precisare in merito che sia i Medici di Medicina generale sia quelli di Continuità assistenziale svolgono la loro attività (ivi compresa quella certificativa) in nome e per conto del Servizio Sanitario e sono quindi da considerarsi compresi nella definizione di “struttura sanitaria pubblica”.

Per quanto attiene il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, da disporsi da parte delle pubbliche amministrazioni anche nel caso di assenza di un solo giorno, si segnala che il comma 3 dello stesso art. 71 ha ampliato le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite stesse.

Occorre pertanto che i servizi sanitari preposti alle visite di controllo adeguino l’orario di servizio alle nuove esigenze.

Qualora pervenga un numero rilevante di richieste di controllo resta confermata la possibilità di convocare il dipendente per la visita in ambulatorio.

In caso di comprovata impossibilità a far fronte alle richieste i servizi adotteranno e renderanno esplicite modalità oggettive per selezionare le richieste stesse.

Le Asl provvedono a far conoscere il contenuto della presente circolare a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Cordiali saluti.

Vittorio DEMICHELI







# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
SEGRETERIA TECNICA

DFP-0031725-04/07/2008-1.2.3

## Parere UPPA n.45/08

Ministero del Lavoro, della Salute e  
delle Politiche Sociali  
Dipartimento della Qualità  
Direzione Generale Programmazione  
Sanitaria

**OGGETTO:** Certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Art.71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

Con il quesito indicato a margine, codesto ministero chiede allo scrivente ufficio l'avviso interpretativo concernente l'art.71 del decreto legge n.112/08.

Concretamente, si chiede di conoscere quale sia la portata applicativa della disposizione citata allorquando la stessa, al comma 2, prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

Così come indicato nel quesito, il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture.

E' però necessario per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all'ente da cui promana la certificazione in esame.

Per una più corretta analisi della problematica è infatti necessario integrare la presente valutazione di alcune considerazioni che attengono il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente.

Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell'art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro"(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all'art.71 del decreto legge n.112/2008.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Francesco Verbaro